



Consulta Provinciale Studentesca di Pavia

***REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO E IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
PROVINCIALE STUDENTESCA DI PAVIA***

INDICE

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Indipendenza dalle correnti partitiche
- Art. 4 – Sede

CAPO II – COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI

- Art. 5 – Presidente
- Art. 6 – Vicepresidente
- Art. 7 – Segretario
- Art. 8 – Assistente
- Art. 9 – Consiglieri
- Art. 10 – Commissioni di Lavoro Territoriali e Tematiche
- Art. 11 – Giunta Esecutiva
- Art. 12 – Docente Referente
- Art. 13 – Tutor
- Art. 14 – Responsabile per la Continuità
- Art. 15 – Prorogatio

CAPO III – INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA

- Art. 16 – Assemblea di insediamento della nuova Consulta
- Art. 17 – Commissione Elettorale
- Art. 18 – Modalità di elezione
- Art. 19 – Eletti

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

- Art. 20 – Convocazione delle riunioni
- Art. 21 – Partecipazione
- Art. 22 – Processo verbale

CAPO V – DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA E VOTAZIONI

- Art. 23 – Mancanza numero legale
- Art. 24 – Discussione su materie non all'ordine del giorno
- Art. 25 – Dichiarazione di voto
- Art. 26 – Modalità di votazione
- Art. 27 – Validità delle votazioni
- Art. 28 – Annullamento e ripetizione votazioni

CAPO VI – GIURISDIZIONE INTERNA

- Art. 29 – Ordine delle riunioni e sanzioni disciplinari
- Art. 30 – Tumulto in aula
- Art. 31 – Mozione di sfiducia e dimissioni
- Art. 32 – Comitato per il Regolamento
- Art. 33 – Revisione del Regolamento

CAPO VII – GESTIONE FINANZIARIA

- Art. 34 – Amministrazione economica
- Art. 35 – Criterio di richiesta di spesa
- Art. 36 – Criterio di pagamento
- Art. 37 – Bilancio

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Definizione

1. La Consulta Provinciale degli Studenti è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale, istituito nel 1996 con il D.P.R. 567/1996 così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05, 268/07.
2. La CPS di Pavia è composta da due studenti in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di secondo grado della Provincia, i quali vengono eletti direttamente dai compagni della scuola di appartenenza, restando in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni.
3. La Consulta è tenuta a dotarsi di un regolamento interno provinciale che può integrare, ma non modificare le linee guida nazionali; essa è tenuta anche ad adeguare il proprio regolamento coerentemente alle modifiche delle Linee Guida da parte dell'UCN.
4. L'Ambito Territoriale di Pavia ha il compito di fornire una consulenza tecnico-scientifica per il suo funzionamento attraverso un docente comandato presso l'ambito Territoriale, designato come Referente per le attività della Consulta.

Art. 2 – Finalità

1. La CPS in base all'art.6 del D.P.R. 567/96 e successive integrazioni ha il compito di:
 - a. assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni d'Istruzione Secondaria Superiore della Provincia, anche al fine di ottimizzare le iniziative e di formulare proposte di intervento che superino le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi tra il Dirigente Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni degli Studenti e degli ex studenti, dell'Utenza, del Volontariato e le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
 - b. formulare proposte ed esprimere i pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti e agli Organi Collegiali, Territoriali e d'Istituto, nonché formulare pareri inerenti l'applicazione della legge sul dimensionamento;
 - c. istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento alle attività integrative all'orientamento ed all'attuazione del presente regolamento e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse;
 - d. promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale;
 - e. promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi;
 - f. valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni;
 - g. promuovere percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
 - h. potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari ed integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole.
2. Le regole di contabilità pubblica, trasparenza, efficacia, economicità, buona amministrazione devono sottendere a tale organizzazione. Una finalità basilare della CPS è di essere esercizio per gli studenti delle regole democratiche di gestione della Cosa Pubblica. Essa è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia progettuale degli studenti, assicurate anche dall'autonomia nel gestire un proprio budget annuale.

Art. 3 – Indipendenza dalle correnti partitiche

1. La CPS è indipendente da qualsiasi corrente partitica.

2. Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda per movimenti partitici.
3. A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS sono il Presidente e il Docente Referente che, moderando le riunioni, sono garanti del rispetto di suddetto principio.

Art. 4 – Sede

1. La CPS di Pavia ha sede presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, in piazza Italia n. 4, Pavia.
2. Secondo i vigenti accordi, la CPS di norma si riunisce in plenaria o nelle sue articolazioni presso la struttura scolastica dell'ITIS Cardano di Pavia, via Verdi n. 19, Pavia; ai fini sia di facilitare la partecipazione di tutti gli studenti della CPS sia di far conoscere all'esterno la Consulta stessa, è possibile convocare l'Assemblea Plenaria in altre sedi, concordate dall'assemblea.

CAPO II COMPOSIZIONE INTERNA E RISPETTIVE FUNZIONI

Art. 5 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. In caso di dimissioni, di sfiducia o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni, si provvederà alla rielezione procedendo ad elezioni suppletive, così come previsto dalla normativa in vigore; in attesa delle elezioni suppletive sarà sostituito provvisoriamente dal Vicepresidente.
3. Il Presidente convoca, coordina e modera i lavori dell'Assemblea. Lo stesso cura, insieme alla Giunta ed al Referente, la funzionalità amministrativa della CPS.
4. È autorizzato in virtù del suo mandato elettivo a rappresentare la Consulta nei rapporti con le istituzioni.
5. Prima dell'ultima assemblea plenaria del mandato biennale della Consulta il Presidente ha il dovere di redigere la Relazione di Fine Mandato sull'operato della Consulta uscente, un documento contenente il resoconto delle attività svolte e in corso, gli obiettivi conseguiti e che l'assemblea intende raggiungere entro il termine del mandato. In esso andrà inserita anche la lista degli eventuali contatti stabiliti con enti e associazioni. Tale relazione, previa discussione, dovrà essere approvata dall'assemblea.
6. La Relazione di Fine Mandato dovrà essere trasmessa all'Ufficio II della DG Studente per garantire la trasparenza del lavoro svolto e verrà presentata alla Consulta neoeletta dal Presidente uscente, durante la prima plenaria, su responsabilità del Docente Referente.

Art. 6 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il primo dei non eletti per la carica di Presidente.
2. Egli sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di sua assenza o su delega dello stesso.
3. In caso di dimissioni, di sfiducia o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni, nella prima assemblea plenaria di insediamento dei nuovi eletti (presumibilmente nel mese di novembre del secondo anno del mandato biennale) si procederà ad elezioni suppletive; in attesa delle elezioni suppletive si provvederà alla sostituzione temporanea sulla base dei risultati dell'elezione precedente.

Art. 7 – Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. In caso di dimissioni, di sfiducia o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni, nella prima assemblea plenaria di insediamento dei nuovi eletti (presumibilmente nel mese di novembre del secondo anno del mandato biennale) si procederà ad elezioni suppletive; in attesa delle elezioni suppletive si provvederà alla sostituzione temporanea sulla base dei risultati dell'elezione precedente.

3. Il Segretario effettua e sovrintende la redazione del processo verbale delle riunioni e tiene nota dei rappresentanti iscritti a parlare; dà lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato; accerta il risultato delle votazioni e verifica i testi approvati dalla CPS.
4. Nel caso in cui sia assente verrà sostituito in via provvisoria da un membro della Giunta nominato dal Presidente.

Art. 8 – Assistente

1. Il Presidente può affidare a un membro dell'assemblea plenaria l'incarico di assistente del Presidente.

Art. 9 – Consiglieri di Giunta

1. Tre rappresentanti della Consulta assumono il ruolo di Consiglieri di Giunta per agevolare i lavori della Consulta.
2. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto.
3. In caso di dimissioni, di sfiducia o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni, nella prima assemblea plenaria di insediamento dei nuovi eletti (presumibilmente nel mese di novembre del secondo anno del mandato biennale) si procederà ad elezioni suppletive; in attesa delle elezioni suppletive si provvederà alla sostituzione temporanea sulla base dei risultati dell'elezione precedente.

Art. 10 – Commissioni di Lavoro Territoriali e Tematiche

1. Le Commissioni di Lavoro Territoriali e Tematiche vengono istituite per portare a termine un obiettivo nel tempo più breve possibile, secondo l'indirizzo deliberato in Assemblea con modalità stabilite dalla Commissione stessa, snellendo quindi tutte le procedure burocratiche relative alla convocazione della riunione plenaria della Consulta.
2. Il Presidente propone e discute con l'assemblea le Commissioni Territoriali e Tematiche che ha intenzione di istituire.
3. L'adesione alle Commissioni avviene su base volontaria ed è aperta a tutti i rappresentanti della CPS, prestando particolare attenzione a garantire un'equilibrata e funzionale distribuzione dei membri tra le Commissioni istituite.
4. Esse sono elette dall'assemblea Plenaria a votazione palese e la loro durata in carica cessa nel momento in cui il compito è stato espletato.
5. All'interno di ciascuna Commissione si assegna a un rappresentante il ruolo di Referente di Commissione; questi sarà incaricato di coordinare e relazionare i lavori realizzati dalla Commissione stessa in sede di Plenaria.

Art. 11 – Giunta Esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai tre Consiglieri, eventualmente dall'assistente del Presidente e dai Referenti delle Commissioni.
2. La giunta funge da mediatrice tra il Presidente e la Plenaria.

Art. 12 – Docente Referente

1. Il Docente Referente per le attività della CPS è il principale tramite tra la CPS e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia.
2. Questi collabora con gli studenti per garantire la funzionalità operativa della CPS; partecipa, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, a tutte le riunioni e attività della CPS; interviene attraverso apposita autorizzazione del Presidente, nel rispetto dell'ordinato svolgimento delle sedute; assicura la continuità della CPS; non esercita diritto di voto.

Art. 13 – Tutor

1. Gli studenti della Giunta, il cui mandato biennale è scaduto l'anno scolastico precedente e che hanno terminato gli studi di scuola secondaria di secondo grado, facendone richiesta possono partecipare alle riunioni della Plenaria, assumendo un ruolo di Tutoraggio, al fine di assicurare la continuità progettuale.

Art. 14 – Responsabile per la Continuità

1. Nel caso in cui la carica del Presidente di consulta eletto decada anticipatamente rispetto al termine previsto dal mandato biennale (Art. 6 comma 1 del DPR 567/96), esso può, durante l'ultima plenaria del suo mandato e comunque non oltre il 31/05, designare il "Responsabile per la Continuità".
2. La figura deve essere scelta tra i rappresentanti non frequentanti il quinto anno di corso dopo aver sentito il parere di tutti i partecipanti alla plenaria.
3. La figura si impegna a raccogliere e riportare le informazioni da inserire nella "Relazione di fine Mandato" (art. 3 comma 2) e a collaborare con il nuovo Presidente durante il primo mese di insediamento.
4. Il Presidente uscente, il Responsabile per la Continuità ed eventualmente i Tutor saranno invitati dal docente referente alla prima plenaria dell'anno successivo.

Art. 15 – Prorogatio

1. La Giunta cessa dall'esercizio delle sue funzioni solo al momento dell'elezione della nuova Giunta.

CAPO III INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 16 – Assemblea di insediamento della nuova Consulta

1. L'assemblea di insediamento è convocata e presieduta dal Presidente uscente, seppur il suo mandato sia terminato; funge da Segretario pro tempore il Docente Referente.
2. Le azioni previste sono le seguenti:
 - a. viene condiviso, in forma cartacea o digitale, lo Statuto;
 - b. si illustrano i progetti svolti nel biennio precedente e quelli non ancora conclusi, nonché l'entità dei fondi residui accumulati;
 - c. vengono formulate le eventuali proposte della Consulta uscente;
 - d. si insedia la Commissione Elettorale;
 - e. si procede all'elezione del Presidente della CPS e degli altri componenti della Giunta, secondo le modalità esplicitate nell'art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1, art. 9 comma 2 e l'art. 18. Qualora le procedure di elezione risultassero particolarmente lunghe e complesse, si possono rimandare entro 15 giorni le operazioni di voto delle altre cariche, fuorché quella del Presidente;
 - f. si insediano i nuovi eletti.

Art. 17 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da tre membri della CPS; uno dei quali assume il ruolo di presidente di seggio; questi sono designati su base volontaria da colui che presiede la prima riunione.
2. Tale Commissione si fa garante della regolarità dell'elezione, vidimando le schede elettorali, esegue la chiama dei membri per le votazioni, esegue le operazioni di scrutinio in seduta pubblica, proclama i candidati eletti e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e di

scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide attribuite a ogni nominativo espresso, di quelle bianche e di quelle nulle.

Art. 18 – Modalità di elezione

1. Affinché le votazioni siano valide è necessario che siano presenti il 50% +1 dei rappresentanti della Consulta.
2. Per ciascuna carica interna alla CPS il Presidente della riunione chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura; per candidarsi è necessario depositare presso il banco di presidenza un proprio documento. Ai candidati che si propongono è data la possibilità di esporre il proprio programma.
3. Si procede con votazione a scrutinio segreto.
4. Per l'elezione di presidente e segretario è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% +1).
Se al primo turno nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, si seguono le procedure elettorali corrispondenti alla situazione in atto:
 - a. presenza di due candidati con un numero di preferenze superiore al terzo candidato in ordine di preferenze raggiunte: si effettua il ballottaggio tra i candidati più votati;
 - b. presenza di una parità di voti tra due o più candidati al secondo posto in ordine di preferenze raggiunte (con un primo candidato con un numero di preferenze superiore): si effettua un'ulteriore consultazione elettorale circoscritta ai candidati a parità, il cui vincitore passa al ballottaggio decisivo con il candidato più votato;
 - c. presenza di più di due candidati con il numero massimo di preferenze: si effettua un secondo turno di votazioni;
 - d. parità permanente: nell'eventualità in cui al termine dei passaggi precedenti sussistesse la parità tra i candidati, passa al ballottaggio successivo o risulta eletto il candidato più giovane.
5. Per l'elezione dei tre Consiglieri della Giunta sono eletti i rappresentanti che ottengono la maggioranza relativa dei voti. Nel caso in cui si verifichi una parità di voto che individui un gruppo composto da più di tre consiglieri, si effettua il ballottaggio tra i candidati di tale gruppo che hanno ottenuto il numero di voti minore.
6. La Commissione Elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica.
7. Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione e ha luogo l'insediamento ufficiale dei neo-eletti.

Art. 19 – Eletti

1. Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento nella CPS e, salvo in caso di dimissioni, di sfiducia o di decadimento, rimangono in carica fino a nuove elezioni.
2. In caso di dimissioni, di sfiducia o di decadimento, i membri della CPS sono sostituiti secondo quanto previsto dal presente regolamento (art. 5 comma 2, art. 6 comma 3, art. 7 comma 2, art. 9 comma 3).

CAPO IV ORGANIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Art. 20 – Convocazione delle riunioni

1. La CPS si riunisce in seduta plenaria, alla quale sono invitati e tenuti a partecipare tutti i membri che la compongono, con cadenza regolare, possibilmente mensile.
2. La sede delle assemblee plenarie di norma è messa a disposizione dalla scuola referente, ma può anche svolgersi in altro luogo, concordato nelle riunioni precedenti. In caso di variazioni sulla

data o sul luogo di incontro, l'Ufficio di Presidenza informerà tempestivamente tutti i rappresentanti su eventuali rettifiche.

3. In situazioni particolari è possibile organizzare la plenaria a distanza, attraverso piattaforme come Meet, Teams, Zoom.
4. La convocazione è diramata dal Presidente, per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con la trasmissione a tutti i rappresentanti. Salvo i casi di urgenza, soggetti a valutazione del Presidente, la diramazione della convocazione è garantita almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. Nelle convocazioni devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione ed eventuali altre note da parte della Presidenza. Per agevolare la presenza di tutti i membri, la data di convocazione della plenaria può essere decisa al termine della Plenaria precedente.
5. La Giunta Esecutiva, essendo un organo riconosciuto ed autonomo all'interno della CPS, viene convocata dal Presidente, il quale provvederà a fornire un opportuno ordine dei lavori.

Art. 21 – Partecipazione

1. I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata. In casi di particolari impedimenti scolastici o logistici, previa richiesta al Presidente della Consulta, è ammessa la partecipazione a distanza. L'eventuale motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente, due giorni prima dello svolgimento della Plenaria, via email al Docente Referente e, per conoscenza, al Presidente, il quale durante l'Assemblea informerà la plenaria delle assenze e delle loro motivazioni. Il Segretario inserirà i nominativi degli assenti giustificati nel processo verbale.
2. Sono ammesse fino a tre assenze giustificate a ciascun membro della CPS per anno scolastico.
3. Alla seconda assenza ingiustificata alle assemblee plenarie, il membro sarà ritenuto manifestamente dimissionario e decadrà dall'incarico con effetto immediato; questi sarà sostituito nell'incarico dal primo studente dei non eletti della stessa scuola. In assenza di sostituto si procede all'elezione di un nuovo rappresentante che deve necessariamente essere scelto entro e non oltre 30 giorni.
4. Ogni membro presente alle riunioni è tenuto a firmare e a comunicare la propria presenza nell'apposito registro delle presenze, reso disponibile presso la Presidenza, che ne attesta la partecipazione effettiva alla riunione pur non prendendo parte alla discussione.
5. Il Docente Referente è tenuto a partecipare alle assemblee plenarie per tutta la loro durata.
6. La partecipazione di persone esterne, consentita su invito del Presidente, è a solo titolo consultivo.
7. I lavori assembleari possono essere aperti alla comunità studentesca su proposta del Presidente, al fine di sensibilizzare gli studenti al ruolo di rappresentanza svolto dalla CPS, alle iniziative da essa promosse e al funzionamento dei lavori collegiali.

Art. 22 – Processo verbale

1. Al termine di ogni seduta, il Segretario redige il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni.
2. Sono indicati, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi partecipano.
3. È inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.
4. Sono inseriti in allegato al verbale di ogni Plenaria i testi dei progetti presentati ai membri ed eventualmente messi in votazione, i relativi piani di spesa, l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati nonché qualsiasi altro documento presentato durante la plenaria, di cui sia richiesto l'inserimento a verbale.
5. Il verbale viene condiviso in forma digitale a tutti i membri della Consulta non appena redatto. Nella seduta plenaria successiva, in assenza di contestazioni o integrazioni espresse dai membri presenti o fatte pervenire al Presidente via mail entro in giorno precedente alla seduta, il suddetto verbale si intende approvato, altrimenti gli emendamenti vengono messi a votazione. Dato che le proposte di modifica del verbale possono essere comunicate anche precedentemente alla

plenaria, per l'approvazione del verbale non è necessaria la presenza del numero legale dei rappresentanti della Consulta.

CAPO V DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA E VOTAZIONI

Art. 23 – Mancanza numero legale

1. In caso di mancanza di numero legale il Presidente può rinviare la seduta all'ora successiva dello stesso giorno, oppure scioglierla.
2. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del presente.
3. Nel caso in cui manchi il numero legale anche dopo la seconda chiamata, la Plenaria può svolgersi, ma senza potere deliberativo.

Art. 24 – Discussione su materie non all'ordine del giorno

1. L'Assemblea non può deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono parlare nelle "Varie e eventuali", dopo che sia esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25 – Dichiarazione di voto

1. Ogni membro ha facoltà di anticipare la propria intenzione di voto esponendo le motivazioni. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente.

Art. 26 – Modalità di votazione

1. La CPS vota solitamente per alzata di mano. Delle votazioni per alzata di mano non è necessario riportare nel verbale i dettagli numerici ma solo gli esiti finali.
2. La domanda di appello nominale deve essere presentata, anche solo verbalmente, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia iniziato la votazione e deve essere sostenuta da almeno 1/3 dei membri presenti all'assemblea. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e del "contrario", comincia la chiama dei membri in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri che non abbiano risposto durante la prima chiama. Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente, a cura del Segretario, l'elenco dei membri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama pertanto l'esito della votazione. L'elenco dei votanti e delle relative espressioni di voto viene inserito nel verbale della seduta.
3. Le votazioni per le quali il Presidente o l'assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto hanno luogo mediante una scheda predisposta dalla Giunta. I membri esprimono la loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede. Il Segretario effettua la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti. I componenti della giunta effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito nel verbale della seduta.
4. Le elezioni degli Organi Interni alla CPS sono effettuate con scrutinio segreto.

Art. 27 – Validità delle votazioni

1. Le delibere della Consulta sono valide quando alle votazioni partecipa il 50% +1 dei membri effettivi della CPS; per membri che partecipano alle votazioni si intendono coloro che abbiano espresso voto favorevole, voto contrario o che si siano astenuti.
2. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Art. 28 – Annullamento e ripetizione votazioni

1. Nel momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente ed il Segretario, valutate le circostanze, possono procedere nell'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente.
2. L'irregolarità può essere denunciata da un membro dell'assemblea prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione e deve essere accolta dalla maggioranza dei membri effettivi della Giunta.
3. Non sono ammesse ulteriori proteste sulle deliberazioni della CPS; se pronunciate non vengono tenute in considerazione.

CAPO VI GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 29 – Ordine delle riunioni e sanzioni disciplinari

1. Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato al termine della seduta può dare spiegazione all'Assemblea; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale.
3. Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, passi ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione. Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche l'inibizione può essere revocata udite le spiegazioni del membro inibito.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengano all'interno della sede della CPS, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di deliberare, nei confronti del membro cui è stata inflitta l'inibizione, l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo non superiore a tre riunioni. Prima dell'irrogazione delle sanzioni, al membro è concesso un contraddittorio con la Giunta. Le sanzioni sono in ogni caso di natura inoppugnabile.

Art. 30 – Tumulto in aula

1. Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto.
2. Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla. In quest'ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Art. 31 – Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata da $\frac{1}{4}$ dei membri e approvata dall'aula a maggioranza assoluta dei membri effettivi della CPS.

2. I Referenti delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione presentata da un membro e approvata a maggioranza assoluta degli studenti iscritti alla Commissione.
3. Il rappresentante soggetto a sfiducia ha diritto di replica; il Presidente e il Docente Referente sono garanti di tale diritto, che deve essere esercitato prima della votazione della mozione in sede assembleare.
4. Tutte le cariche elettive, se soggette a sfiducie, dimissioni o ad impedimento permanente, sono sostituite come previsto dal presente regolamento.
5. Le dimissioni di tutte le cariche elettive vanno presentate in forma scritta, consegnate al Docente Referente, protocollate presso l'UST di competenza ed esposte durante la plenaria immediatamente successiva alle votazioni.

Art. 32 – Comitato per il Regolamento

1. Nel caso in cui vi siano controversie sullo Statuto e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto dai membri della Giunta e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, il quale si esprime a maggioranza sulle questioni avanzate dando parere vincolante.
2. Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.

Art. 33 – Revisione del Regolamento

1. Ogni singolo membro può proporre modifiche e integrazioni al regolamento Provinciale presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto di voto. Le proposte vengono esaminate dalla Giunta, che riferisce all'assemblea durante la sessione successiva.
2. Le eventuali proposte di modifica ed integrazione, dopo essere state messe all'ordine del giorno della nuova riunione, debbono essere approvate con due successive votazioni da tenersi in due riunioni assembleari distinte, in giorni diversi, con il voto favorevole del 50%+1 dei membri effettivi per essere adottate, ed hanno validità immediatamente dopo la loro approvazione.

CAPO VII GESTIONE FINANZIARIA

Art. 34 – Amministrazione economica

1. Come stabilito dall'articolo 6 del D.P.R. 156/99, in ciascuna Provincia una quota non inferiore al 7% delle risorse finanziarie connesse alle attività previste dal suddetto D.P.R. e dal D.P.R. 567/96 è destinata alle Consulte Provinciali Studentesche per esigenze relative alla propria organizzazione, al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. La Consulta Provinciale Studentesca di Pavia deposita i propri fondi, tramite l'Ufficio Scolastico Territoriale di appartenenza, presso l'Istituto Cardano di Pavia che li custodisce in un capitolo di spesa vincolato.
2. Per poter utilizzare i fondi depositati è necessaria una delibera di spesa dell'assemblea plenaria; il Docente Referente, dopo aver concordato la richiesta di spesa con il Presidente, invia la richiesta all'Istituto cassiere mettendo in copia conoscenza il Presidente.
3. In casi eccezionali, se i tempi non consentono la convocazione dell'assemblea plenaria, è possibile utilizzare i fondi depositati con una delibera della Giunta.
4. In caso di estrema necessità e urgenza dettata da ristrettezza di tempi e da scadenze contrattuali, la firma di un atto deliberativo di spesa a favore di attività, iniziative e progetti della CPS può essere eseguita anche dal solo Presidente con effetto immediato al mandato di pagamento delle forniture necessarie. In tal caso, il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente con tutti i mezzi possibili i membri della Consulta e il Docente Referente; tali provvedimenti d'urgenza dovranno essere ratificati nella prima assemblea plenaria successiva alla data della richiesta.

Art. 35 – Criterio di richiesta di spesa

1. I fondi della CPS devono essere spesi nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali. Possono essere inseriti nell'atto deliberativo di spesa:
 - a. il pagamento di persone come docenti, relatori o esperti designati per conferenze, convegni, seminari organizzati dalla Consulta;
 - b. il pagamento di compagnie teatrali o artisti di vario genere individuati per spettacoli o eventi vari organizzati dalla Consulta;
 - c. il pagamento di teatri o sale per l'allestimento di conferenze, convegni, seminari, spettacoli o eventi vari organizzati dalla Consulta, nel caso non siano possibile utilizzare strutture disponibili a titolo gratuito;
 - d. il pagamento di premi di concorsi organizzati dalla Consulta;
 - e. l'acquisto di beni da donare in beneficenza;
 - f. il rimborso, per i rappresentanti della CPS ed eventualmente per il Docente Referente, delle spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni, ed in particolare per il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali Studentesche e le attività ad esso connesse, per il Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali Studentesche della Lombardia e le attività ad esso connesse, per i Convegni e tutte le iniziative organizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito o dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, e per le manifestazioni varie con invito alla CPS;
 - g. il rimborso, per i rappresentanti della CPS ed eventualmente per il Docente Referente, delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione a incontri, eventi o convegni organizzati dalla Consulta Studentesca di Pavia, di altre province o del Coordinamento Regionale;
 - h. il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle Assemblee plenarie per i membri della CPS che risiedono fuori del comune in cui vengono effettuate;
 - i. l'acquisto di materiali come computer, libri, materiale per organizzare o pubblicizzare le attività della Consulta.
 - j. la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere per le attività organizzate dalla CPS

Art. 36 – Criterio di pagamento

1. L'Istituto cassiere provvederà alla richiesta del preventivo e al pagamento delle spese deliberate dall'Assemblea senza entrare nel merito delle richieste della CPS. Per tutto ciò che richiede una gara d'appalto, la CPS dovrà solo indicare il genere di cose richieste, l'Ufficio Economato provvederà ad eseguire la gara d'appalto ed i relativi acquisti.
2. Per il rimborso delle spese versate, concordate preventivamente con la Scuola Cassiera, è necessario presentare le ricevute fiscali, gli scontrini o i titoli di viaggio che attestino gli avvenuti pagamenti, congiuntamente ad apposito atto del Presidente della CPS.

Art. 37 – Bilancio

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno, sulla base del prospetto inviato dalla scuola polo, l'Assemblea deve approvare il conto consuntivo della Consulta Provinciale Studentesca di Pavia in un documento che sia il resoconto dell'attività economico-finanziaria svolta dall'organo nel precedente anno finanziario.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno l'Assemblea deve inoltre deliberare il bilancio di previsione della Consulta Provinciale Studentesca che preveda la previsione nell'amministrazione dei fondi connessi alle attività previste dal D.P.R. 567/96.
3. Durante tutto il corso dell'anno potranno essere apportate modifiche al bilancio di previsione attraverso apposite variazioni di bilancio.

Mortara, 30 ottobre 2024